

Rinnovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

Il giorno 20 maggio 2009, a Roma Via Emilio de' Cavalieri, 7,


tra

- la Federazione Nazionale delle Imprese di pesca (Federpesca), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Luigi Giannini, dal Vice Direttore Generale Dott. Corrado Peroni, dal Dott. Armando Pavia esperto dell'area lavoro e previdenza e dal Dott. Pantaleo Silvestri responsabile dell'area fiscale e tributaria, con la partecipazione di una delegazione industriale composta da Francesco Minervini, Roberto Manai, Vincenzo Vecchioli, e Salvatore Sarci, presente la Presidente della Federazione, Prof. Bianca Maria Poli,

e

- la Fai-Cisl, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Augusto Cianfoni, dai Segretari Nazionali Dott. Fabrizio Scatà, Stefano Faiotto, Rando Devole, Gianni Pastrello, Claudio Riso, dal Coordinatore Nazionale della Pesca Francesco Orsomando, dai Sigg. Silvano Giangiacomi, Tiziana Priori, Paolo Carrozzino, Bruno La Fortuna, Danilo Santini, Rosario Paratore e Alvaro Pedemonti
- la Flai-Cgil rappresentata dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Crogi, dal Responsabile del Dipartimento Nazionale Dott. Giovanni Mininni, dal Coordinatore Nazionale della pesca Dott. Antonio Pucillo, Mohamed El Hasani, Marco Rinaldi, Eugenio Siracusa e Giovanni Di Dia
- Uila Pesca Uil rappresentata dal Segretario Generale della Uila Dott. Stefano Mantegazza, dal Segretario Generale della Uila Pesca Dott. Guido Majrone, dai segretari nazionali Tommaso Macaddino e Fabrizio De Pascale, dal tesoriere Enrico Tonghini, dai consiglieri nazionali Enrica Mammuccari, Amelia Pagliaro, Franco Losito, Antonio Mattei, Sergio Modanesi, Francesco Muccio, Antonio Pensabene, Gaetano Pensabene e da Maria Laurenza, Domenico Baiano e Francesco Paternoster

è stato raggiunto il seguente accordo.



IPOTESI DI ACCORDO

A TFR Art.43

A primo comma inserire: dopo la parola fine rapporto: "così come previsto dall'articolo 2120 del codice civile, novellato"

"Inserire il seguente alinea:

- "Eventuale differenza tra il minimo monetario garantito e il valore della compartecipazione";*
- Gli ultimi due commi sono così accorpati:*

"Sino alla concreta agibilità del fondo contrattuale per l'accantonamento del TFR di cui all'art.44, il TFR torna ad essere inserito nella tabella del MMG e rivive la disposizione contenuta all'art.43 per la parte che dispone la liquidazione mensile delle quote, a richiesta scritta del marittimo a ciò interessato."

B. comunicazione al servizio per l'impiego.

Articolo 57 bis.

Comunicazione obbligatoria agli uffici di collocamento della gente di mare.

Fermo restando l'osservanza del termine disposto dall'at. 40, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, copia della convenzione di arruolamento vistata dall'autorità marittima, e, all'estero, dall'autorità consolare, sarà contestualmente consegnata al marittimo e da tale momento decorrono, in capo all'armatore ed al marittimo stesso, tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla legge e dal contratto medesimo.



C. Sostituzioni

Nel caso di assenza imprevedibile e breve del marittimo che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di cui al precedente art. 7, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro dello stesso, l'armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza nel registro di cui all'articolo 12, indicando il nome del sostituto e del sostituito.


Inoltre, l'armatore, o suo rappresentante, e il marittimo sottoscrivono convenzione d'imbarco specifica; copia di tale documento è consegnata al marittimo interessato, secondo quanto previsto dall'art. 57 bis..

La sostituzione non può superare i cinque giorni.

La lista dei marittimi disponibili alla sostituzione, riportante l'eventuale titolo professionale posseduto ed il numero di contatto telefonico, sarà affissa all'albo dell'autorità marittima.

Tale lista verrà definita dalle parti stipulanti il presente CCNL a livello di accordo di marineria.

La retribuzione di tale membro di equipaggio aggiuntivo sarà a carico del monte ed è costituita da tanti ratei di MMG equivalenti ai giorni di imbarco, mentre l'armatore provvede a incrementare tale retribuzione con una maggiorazione pari al 25 %.



D. Prelazione nella riassunzione.

I lavoratori sbarcati per malattia o infortuni vantano prelazione nella riassunzione; a tal fine il lavoratore che volesse avvalersi della prelazione presenterà all'armatore dell'unità da cui è stato sbarcato domanda di riassunzione, impegnandosi a non imbarcarsi con altri armatori, pena la decadenza dalla prelazione.

La prelazione scatta nel caso in cui l'armatore, nel termine di 30 gg. dalla data della riacquisita abilità del lavoratore, debba procedere all'imbarco di una unità lavorativa in possesso – rispetto alla tabella di armamento – degli stessi requisiti professionali dell'unità lavorativa sbarcata (titolo professionale marittimo e qualifica di imbarco).



Art. 9

Sicurezza sul lavoro

Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno se imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 24 metri o con equipaggio con più dei sei unità di armamento.

In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di armamento, il rappresentante della sicurezza di marineria sarà eletto tra il personale di bordo o nell'ambito del personale della struttura territoriale.

I rappresentanti alla sicurezza restano in carica tre anni e dovranno comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente alla svolgimento delle proprie funzioni che non potrà essere superiore alle 32 annue.

Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori si rinvia agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n° 271/1999.

In particolare, gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.


Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo 81/2008 per darne applicazione alla pesca marittima.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n. 271/99, 272/99 e 298/99.

Art. 11

Formazione professionale permanente e continua

Dopo il secondo comma aggiungere: " le parti affidano a EBI-FORM la formazione e riqualificazione professionale dei marittimi imbarcati, anche attraverso la stesura di appositi progetti quadro e la relativa esecuzione; a tal fine, compatibilmente con le esigenze dell'attività di pesca, spettano a ciascun marittimo imbarcato permessi retribuiti fino a un massimo di 24 ore annue.



Art. 22

Retribuzioni

L'aumento retributivo da riportare nelle tabelle del MMG è fissato nel 6,0% come segue:

1. a decorrere dal 1° maggio 2009 sino al 31 dicembre 2009: 4,0%
2. a decorrere dal 1° gennaio 2010 sino al 31 dicembre 2010: 2,0%

Al secondo comma dopo la parola "dell'arco del " inserire trimestre in sostituzione di "quadrimestre" e le decorrenze saranno rispettivamente 1.1./31.3; 1.4/30.6; 1.7/30.9; 1.10/31.12.

Conseguentemente sostituire in ogni articolo del CCNL il "quadrimestre" con "trimestre"


All'ultimo capoverso dell'art. 22 sostituire euro "260" con euro "295",

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

"In caso di divergenza sulla corretta applicazione del contratto agli effetti della ripartizione della produzione tra armatore ed equipaggio, verrà istituita una commissione paritetica al livello territoriale competente su richiesta di una delle parti, che procede agli accertamenti compatibili con il mandato assegnato alla funzione sindacale per quanto concerne la corretta applicazione del presente articolo.

Gli esiti di tale verifica sono riportati alle parti stipulanti a livello territoriale che, in relazione a ciò, propongono le iniziative più opportune per la migliore applicazione del contratto.

Verrà data informazione anche a livello nazionale per azioni di monitoraggio o di intervento.



Art. 23








Istituzione di una qualifica contrattuale

Il secondo comma dell'articolo è sostituito dal seguente:

“Il parametro retributivo attribuito a tale qualifica contrattuale è stato fissato al valore di 105 per la pesca costiera locale, al valore 120 per la pesca costiera ravvicinata, al valore 134 per la pesca mediterranea o d'altura”

A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, arranged in a loose grid. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. Some initials are accompanied by small numbers or letters, such as '102' and '114'.

Gm

Art. 26

Secondo livello di contrattazione

Incrementare all'ottavo comma le percentuali da 4% a 5% e da 8% a 10%

Al decimo comma, aggiungere:

- *organizzazione del lavoro*

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: Nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula od il rinnovo di un accordo di secondo livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di sei mesi, saranno interessate le parti stipulanti il contratto nazionale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell'accordo medesimo.

Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del Contratto di secondo livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori un'indennità di 22 € mensili lorde a far data dall'accertamento dell'impossibilità di conseguire il contratto di marineria delle parti stipulanti il contratto nazionale e sino alla scadenza del ccnl stesso.





Tale indennità non rientra nelle regole previste all'art. 22 (retribuzione)










Mr. Cr. et al. 84 P. de re
   

Art. 31

Panatica sostitutiva e convenzionale

L'importo giornaliero della panatica sostitutiva e convenzionale è elevato a euro 30.




Art. 35

Ferie

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

Le ferie sono godute dal lavoratore marittimo:

- *per almeno due settimane continuative, in caso di richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze dell'attività di pesca, nel corso dell'anno di maturazione e,*
- *per le restanti due settimane, entro i 9 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.*



Gm

Art. XXX

Nuove attività ebi pesca e organizzazione del lavoro

Le parti stipulanti il presente Ccnl intendono rafforzare, nell'interesse delle imprese e dei lavoratori da esse dipendenti, le attività svolte dall'ebi pesca.

In particolare, per quanto concerne il Durc, di cui al decreto 24 ottobre 2007, le parti ritengono che l'affidamento ad ebi dei compiti connessi al rilascio delle certificazioni in materia di regolarità contributiva contribuisca efficacemente al rispetto dei diritti dei lavoratori e rappresenta una semplificazione per le imprese.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, le suddette parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in materia, al fine di affidare all'ente gli interventi integrativi

Al fine di definire le modifiche allo statuto e al regolamento dell'ente e per stabilire le modalità operative e di gestione riguardanti le nuove attività di ebi pesca, le parti stipulanti il presente ccnl si incontreranno entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordi di rinnovo.

Contestualmente alla definizione del sistema di ammortizzatori sociali, le parti stabiliranno una nuova organizzazione del lavoro, basata su un plafond di giornate annuali di pesca nel cui contesto saranno ancor più rafforzati i diritti dei lavoratori in tema di ferie, permessi brevi e congedi parentali.

Il presente Accordo consta di 14 pagine, incluse la prima e l'ultima.


FEDERPESCA



FAI-CISL



FLAI-CGIL



UILAPESCA/UIL

